

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 9 dicembre 1996, modificato

dall'Assemblea Generale del 5 Dicembre 1997.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e Sede

É costituita in Milano l'Associazione «ITALIA-KAZAKHSTAN».

L'Associazione é una libera associazione apolitica, che non svolge attività commerciali se non in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria

rispetto al perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione, pertanto, non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, Art. 87, DPR 22.12.1986 n. 917.

L'Associazione ha sede in Milano. Potranno essere istituiti uffici o rappresentanze dell'Associazione nelle località nelle quali ciò sia ritenuto necessario dal consiglio direttivo.

Art. 2

Scopi

L'Associazione «ITALIA-KAZAKHSTAN» si propone di incrementare i rapporti economici, culturali e sociali fra l'Italia ed il Kazakhstan. Pertanto, si propone particolarmente di:

1 - raccogliere e diffondere a mezzo di proprie circolari o attraverso pubblicazioni, le informazioni che comunque riguardano la vita economica, culturale e sociale dei Paesi interessati;

2 - studiare le rispettive attività culturali e produttive per conoscerne i bisogni e per meglio promuovere l'espansione delle relazioni culturali, commerciali, industriali e finanziarie fra l'Italia ed il Kazakhstan;

3 - agevolare i contatti diretti fra rappresentanti di ditte italiane e kazake e fornire notizie sulle caratteristiche e necessità dei singoli mercati, special

mente per quanto possa presentare particolare interesse a Esportatori e Produttori;

4 - fornire indicazioni in merito a merci e prodotti, sulle leggi che regolano gli scambi con l'Estero dei Paesi interessati, in materia valutaria e doganale, nonché sulla legislazione commerciale, industriale, amministrativa e finanziaria che attiene alle diverse attività economiche;

5 - fornire, a richiesta degli Associati, chiarimenti e pareri relativamente alle materie su accennate e collaborare con gli Organi Governativi e con le Amministrazioni Pubbliche alla formazione di provvedimenti e norme che interessano gli scambi dei Paesi interessati. Sottoporre e segnalare, inoltre, a tali Uffici problemi di carattere generale e pratiche particolari degli Associati la cui soluzione possa comunque riguardare gli scopi che l'Istituto persegue;

6 - agevolare la soluzione di controversie mediante istituzioni di collegi arbitrali e peritali su domanda delle parti interessate;

7- espletare in generale ogni atto che, in armonia con l'interesse generale, valga al conseguimento dei fini associativi;

8 - individuare e segnalare possibilità di scambi con altri Paesi, agevolando a tale scopo contatti tra gli Operatori esteri interessati;

9 - favorire contatti con gli Organi nazionali interessati, nonché lo sviluppo della collaborazione ed assistenza tecnica e scientifica;

10 - tenere convegni, riunioni e conferenze, anche internazionali;

11 - organizzare, col consenso e con la collaborazione delle Autorità dei due Paesi, mostre ed esposizioni di prodotti;

12 - promuovere manifestazioni artistiche e culturali;

13 - promuovere l'istituzione di borse di studio e di stages commerciali;

14 - promuovere iniziative turistiche, manifestazioni fieristiche e missioni economiche nei vari Paesi interessati.

I SOCI

Art. 3

Iscrizione

1 soci si distinguono in:

a) Soci Effettivi

b) Soci Onorari

I Soci Effettivi a loro volta si distinguono in:

- Soci Fondatori e cioè i primi dieci iscritti sul libro soci;

- Soci Ordinari, coloro che versano annualmente la quota associativa;

- Soci Sostenitori, tutti coloro che, oltre a versare regolarmente la quota associativa, diano in qualsiasi modo un contributo fattivo all'attività associativa.

L'iscrizione a Socio Effettivo viene richiesta per iscritto all'Associazione «ITALIA-KAZAKHSTAN», che a mezzo del Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sulla sua accettazione, o per adesione ad apposito invito rivolto dagli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone o Enti Italiani o Kazaki che si siano resi particolarmente benemeriti nel campo dei rapporti economici, sociali e culturali fra i due Paesi.

Art. 4

Diritti dei Soci

I Soci Effettivi esercitano nell'Assemblea Generale il diritto di voto.

Art. 5

Doveri dei Soci

I Soci Effettivi sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del budget. Tali quote annuali sono destinate a sostenere i costi di gestione dell'Associazione.

Anche i particolari contributi che verranno fissati dal Consiglio Direttivo per le speciali richieste all'Associazione, quali ad esempio giudizi arbitrali e peritali, particolari studi ecc., dovranno essere regolarmente corrisposti dai Soci ad esclusivo beneficio dei quali l'Associazione ha reso i servizi richiesti.

Graveranno sui Soci Sostenitori e sui Soci Fondatori che liberamente assumano la veste di Soci Sostenitori, in egual misura, i finanziamenti necessari a permettere all'Associazione di far fronte alle spese organizzative iniziali ed ai costi gestionali dei primi due esercizi. Ai Soci Sostenitori e ai Soci Fondatori/Sostenitori, l'Associazione potrà accreditare, in egual misura, le disponibilità finanziarie, eccedenti costi e spese, derivanti dai versamenti di nuovi Soci Effettivi e/o Sostenitori e da altre entrate e/o attività diverse. Ciò al fine di permettere, ai suddetti Soci Sostenitori e Fondatori/Sostenitori, il recupero, parziale o totale, dei finanziamenti dagli stessi effettuati all'Associazione.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Cessazione della qualità di Socio

Si decade da Socio:

a) per recesso, da notificare almeno tre mesi prima della fine dell'anno

solare a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato notificato;

b) per esclusione in seguito a contegno contrastante con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione avviene con delibera dell'Assemblea.

In conformità al disposto dell'Art. 24, ultimo comma, del Codice Civile, i soggetti che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidenza
- d) Il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori - qualora nominato.

L'ASSEMBLEA

Art. 8

Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

I Soci possono farsi rappresentare dal loro rappresentante legale o da persona munita di apposita delega. Le deleghe non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni delegato.

Art. 9

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera:

- 1) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- 2) l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, che possono essere rieletti;
- 3) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, in merito a programmi, scopi, attività dell'Associazione;

4) l'importo e le modalità di versamento delle quote annuali a carico dei Soci, e delle quote di ammissione.

Art. 10

Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sull'estinzione dell'Associazione.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per discutere scopi, programmi ed attività dell'Associazione. In caso di necessità il Presidente ha la facoltà di convocare ulteriormente i Soci Effettivi in assemblea. Inoltre, ogni quinquennio il Presidente convoca l'Assemblea Generale Ordinaria per le nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per la trattazione di particolari argomenti su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie avviene a mezzo lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare.

L'avviso di convocazione è notificato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno in cui si terrà l'Assemblea.

Art. 12

Costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono costituite validamente in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci Effettivi. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti e rappresentati.

Art. 13

Funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione o, se lui é assente, da un Vice Presidente. Il Presidente nomina fra i presenti un Segretario e, se occorre, due Scrutatori.

Sono valide le deliberazioni, prese a maggioranza dei Soci Effettivi presenti o Rappresentati mediante delega.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria in materia di modifiche allo Statuto é richiesta la maggioranza del 51% dei Soci Effettivi iscritti all'Associazione. Il Segretario provvede a redigere i verbali dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Tali deliberazioni vincoleranno tutti i Soci aderenti anche se assenti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo é formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a tredici consiglieri. É nominato dall'Assemblea Ordinaria ogni cinque anni e i suoi membri possono essere scelti anche tra i non-soci.

Art. 15

Presidente e Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in sua assenza.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio

Direttivo.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o un Vice Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci.

Le riunioni possono aver luogo anche a mezzo teleconferenze o altri sistemi pratici.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- b) di nominare il Direttore Esecutivo ed eventuali consulenti, stabilendone i poteri ed i relativi emolumenti;
- c) di nominare il Tesoriere;
- d) di assumere e licenziare il Personale;
- e) di amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- f) di stabilire, sulla base delle linee direttive fissate dall'Assemblea, le norme che l'Associazione dovrà seguire nell'esplicazione delle sue attività;
- g) di deliberare sull'ammontare e sulle modalità di riscossione dei contributi dovuti dai Soci;
- h) di deliberare sull'organizzazione degli uffici dell'Associazione;
- i) di nominare i Rappresentanti dell'Associazione nei vari Paesi interessati;
- l) di presentare all'Assemblea il budget dell'Associazione;
- m) di redigere il resoconto finanziario della gestione annuale che, corredato con una relazione illustrativa, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- n) di presentare all'Assemblea Generale proposte di modifica dello statuto;
- o) di deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle sue decisioni dal Presidente dell'Associazione.

Art. 18

Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) predisporre e suggerire le norme e le procedure da seguire nell'esplicazione delle attività dell'Associazione;
- b) preparare le proposte dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) coordinare e sovrintendere alle attività e alla gestione degli uffici e delle rappresentanze dell'Associazione;
- d) svolgere attività promozionali dell'Associazione;
- ' e) preparare l'ordine del giorno delle Assemblee e la necessaria relativa documentazione.

Art. 19

Tesoriere

Il tesoriere sovrintende all'Amministrazione e a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, in conformità alle direttive

impartite dal Consiglio Direttivo. Egli firma col Presidente tutti gli atti afferenti depositi e prelievi bancari dell'Associazione presso qualsiasi Banca o Istituto Finanziario o banchiere privato.

Il Tesoriere può anche operare con firma disgiunta presso Banche, Istituti Finanziari, banchieri privati nell'ambito, tuttavia, delle procure conferitegli e delle procedure approvate.

Ogni mandato di pagamento deve portare la sua firma. In caso di assenza del Tesoriere i mandati di pagamento saranno firmati da un Vice Presidente a ciò designato dal Presidente.

Il Direttore Esecutivo, o un Vice Presidente, può cumulare la carica di tesoriere.

Art. 20

Collegio dei Revisori

Qualora nominato, il Collegio dei revisori é costituito da tre Revisori effettivi che non saranno né consiglieri né funzionari. Essi controllano tutti i conti e documenti che riguardano la gestione dell'Associazione, nonché esaminano il resoconto annuale, presentandone rapporto scritto all'Assemblea.

Art. 21

Patrimonio sociale, gestione e bilanci

Il patrimonio sociale dell'Associazione é costituito dalle quote di ammissione ed annuali, dai contributi associativi, dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo, ferma restando la disposizione di cui all'Art. 17 del Codice Civile.

Per ciascun anno solare viene compilato il budget dell'Associazione, che é sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Per ciascun anno solare é compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso é sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, ed é depositato presso la sede centrale dell'Associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale, perché i soci possano prenderne visione.

Ai Soci non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di utili di esercizio, di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale dell'Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessuna spesa eccedente il 5 del budget approvato può essere accettata salvo approvazione specifica del Consiglio Direttivo. Qualora in corso d'anno si preveda che le spese possono superare le previsioni di uscita oltre il limite sopra indicato, il Direttore Esecutivo ne informerà il Consiglio Direttivo.

Art. 22

Verbali

1 verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Direttore Esecutivo e devono contenere:

- l'elenco degli intervenuti e dei rappresentati per delega;
- i dati concernenti la validità delle riunioni;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e le deliberazioni adottate.

Quando ne sia fatta richiesta dagli interessati, devono essere riportate per esteso le dichiarazioni da essi fatte e dettate al segretario della riunione.

Qualora le deliberazioni non siano prese all'unanimità, dovrà essere indicato il numero di coloro che hanno votato contro le deliberazioni della maggioranza e il numero degli astenuti dal voto, con le eventuali motivazioni da essi adottate.

Art. 23

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno il 75 dei soci iscritti all'Istituto. La liquidazione sarà compiuta dal Consiglio Direttivo con il controllo dei revisori dei conti, se nominati.

Il Consiglio Direttivo destinerà l'eventuale residuo del patrimonio sociale a Istituzioni aventi scopi simili a quelli dell'Associazione o ad Istituti di beneficenza.

Art. 24

Cariche per il primo quinquennio

Alcune cariche previste nel presente Statuto sono state assegnate, per il primo quinquennio, con l'Atto Costitutivo dell'Associazione a persone scelte dai soci fondatori.

Altre cariche saranno assegnate appena ritenuto opportuno e secondo le norme stabilite dal presente Statuto.